

(N. 910)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 1950

Finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 aprile 1949, n. 264, che detta provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, stabilisce, come è noto, all'articolo 62, che i fondi occorrenti per la istituzione e lo svolgimento dei corsi per disoccupati, dei corsi aziendali di riqualificazione, dei corsi di apprendistato e dei cantieri-scuola, di cui ai capi II, III, IV e V del titolo IV della legge stessa, debbano essere forniti, fra l'altro, da un contributo annuo dello Stato fissato, per l'anno finanziario 1948-49, in lire 10 miliardi.

Il successivo articolo 66 stabilisce che il Ministro del tesoro vi provvede attingendo le somme occorrenti al « fondo lire ».

Al riguardo è da rilevare che le provvidenze di cui ai corsi e ai cantieri predetti sono rivolte a corrispondere alle necessità della di-

soccupazione, che, com'è noto, non può essere considerata da noi fenomeno di carattere contingente riferibile al limitato periodo di durata degli aiuti E.R.P. alimentanti il « fondo lire » bensì, purtroppo, fenomeno che, in misura più o meno ampia, assume in ogni caso carattere di permanenza.

Tale circostanza motiva, senza bisogno di illustrazione, la disposizione dell'articolo 1 dello schema di provvedimento allegato tendente ad assicurare una stabilità al contributo dello Stato che, nell'attuale situazione, è praticamente l'unico ad alimentanti il fondo destinato alle provvidenze in parola. In altre parole si tende con tale norma ad assicurare un minimo di mezzi per andare incontro alle esigenze della disoccupazione anche successivamente al periodo nel quale perverranno gli aiuti E.R.P.

L'attualità della disposizione è determinata dal fatto che per l'esercizio 1949-50 il « fondo-lire » non ha disponibilità sufficienti ad assicurare i mezzi stessi. Dovendo, peraltro, in ogni caso, fare fronte alla necessità di adottare un provvedimento del genere sembra utile provvedervi subito onde corrispondere con esso contemporaneamente ad esigenze, oltre che future, attuali.

Per l'esercizio 1948-49 è stato assegnato, da parte dello Stato, un contributo di lire 10 miliardi già completamente assorbito dall'attuazione dei programmi oggi in fase di esecuzione per lo svolgimento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola istituiti o prossimi ad essere istituiti in base ad autorizzazioni già decise.

Quest'ultime hanno però lasciato insoddisfatto nelle varie provincie un numero ancora considerevole di esigenze e di giuste aspirazioni da parte di numerose categorie di lavoratori disoccupati nei confronti dei quali non si è potuto provvedere per insufficienza degli

stanziamenti finora assegnati. Si rende pertanto indispensabile fare seguito allo stanziamento dell'esercizio 1948-49 con un contributo per l'esercizio 1949-50, determinato, in questo primo momento, in lire 2 miliardi calcolati sulla base dell'attività minima da sviluppare immediatamente per soddisfare le esigenze che reclamano un più urgente intervento. E questo è il fine al quale mira l'articolo 2.

Mediante esso potrà corrispondersi all'aspettativa di parte delle numerose categorie di lavoratori che la limitatezza dei mezzi finora concessi ha lasciato deluse e potrà confermarsi l'utilità dei corsi professionali e dei cantieri scuola che, attraverso l'esperienza del periodo trascorso, si sono dimostrati strumenti di valore sociale ed economico particolarmente adatti ad alleviare il disagio della disoccupazione in quanto capaci di offrire ai prestatori d'opera senza lavoro non soltanto un semplice sussidio ma una occupazione utile a loro e alla Nazione.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A modifica dell'articolo 66 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene assunta dallo Stato e sarà annualmente fissata con la legge di bilancio.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 81, 4° comma, della Costituzione, alla spesa derivante dalla appli-

cazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, che viene prevista e autorizzata in lire due miliardi, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (3° provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.